

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6997 del 16/12/2024
Oggetto	D.P.R. n. 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) richiesta dalla Ditta SOCIETA' AGRICOLA AGRIMETANO RO S.R.L., per l'esercizio di un impianto per la produzione di biometano con capacita' produttiva di 500 Sm3/h, ottenuto dalla riconversione dell'impianto esistente di produzione di biogas, localizzato nel Comune di Riva del Po (FE), Via Copparo snc.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-7302 del 13/12/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno sedici DICEMBRE 2024 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n. 28017/2024/MB/TC

OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 - Adozione dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)** richiesta dalla Ditta **SOCIETA' AGRICOLA AGRIMETANO RO S.R.L.**, per l'esercizio di un **impianto per la produzione di biometano con capacità produttiva di 500 Sm³/h, ottenuto dalla riconversione dell'impianto esistente di produzione di biogas**, localizzato nel Comune di Riva del Po (FE), Via Copparo snc, sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

1. **Autorizzazione agli scarichi di acque reflue** di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
2. **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Codice dell'Ambiente;
3. **Comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del Codice dell'Ambiente** per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
4. **Comunicazione o nulla osta relativi all' impatto acustico** di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della Legge 26 Ottobre 1995, n. 447;

Il Dirigente del Servizio SAC di Arpae-Ferrara, Dott. Marco Roverati

VISTO CHE:

Il giorno 01.07.2024, la Ditta **SOCIETA' AGRICOLA AGRIMETANO RO S.R.L.**, con sede legale nel Comune di Pordenone (PN), Via Tiburzio Donadoni n. 4, attraverso il proprio Legale Rappresentante, ha presentato al SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, l'istanza per avviare il procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 - *Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale*, in riferimento a un **impianto per la produzione di biometano con capacità produttiva di 500 Sm³/h, ottenuto dalla riconversione dell'impianto esistente di produzione di biogas**;

la Società ha dichiarato che, allo stato attuale, sono in essere, in particolare, i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione Unica (A.U.) ex D.Lgs n. 387/03, atto n. 66180 del 18.08.2012, rilasciato dalla Provincia di Ferrara (ad altra Ditta), per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (biogas), ubicato nel Comune di Ro (FE), Via Copparo, incrocio Via Vallona e successivi atti di modifica non sostanziale, sempre rilasciati dalla Provincia di Ferrara;
- Atto n. DET-AMB-2021-572 del 09.02.2021 di modifica non sostanziale e voltura (ad altra Ditta), dell'A.U. sopra indicata, rilasciato da Arpae-SAC Ferrara;
- Atto n. DET-AMB-2023-4577 del 11.09.2023 di voltura dell'A.U. sopra indicata, alla SOCIETA' AGRICOLA AGRIMETANO RO S.R.L., con sede legale nel Comune di Pordenone (PN), Via Tiburzio Donadoni n. 4, rilasciato da Arpae-SAC Ferrara;

L'istanza di A.U.A. sopra citata, fa parte della documentazione acquisita dallo stesso SUEI nell'ambito della *Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 28/2011, presentata dalla Ditta SOCIETA' AGRICOLA AGRIMETANO RO S.R.L., per lavori di riconversione completa dell'impianto esistente di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile biogas in un impianto di produzione di biometano della potenza totale di 500 Smc/h, sito nel Comune di Riva del Po, Via Copparo snc, sull'area distinta al NCT alla Sez. B fg. 26 mapp. 54 e 71;*

L'istanza è stata assunta agli atti del SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, ai Protocolli n. 12371, 12372, 12373, 12374, 12375 e 12376 in data 01.07.2024, trasmessa dallo stesso SUEI con la nota Prot. n. 12814 del 05.07.2024 acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2024/124198 del 05.07.2024, **ma pervenuta a questa Unità A.U.A. solo in data 02.08.2024;**

Il progetto/impianto intende conseguire l'A.U.A. affinché sostituisca i titoli abilitativi settoriali ai punti 1., 2., 3. e 4., indicati in oggetto;

L'art. 2, comma 1, lettera b) prevede che l'Autorità competente è la Provincia o la diversa Autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel Provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

a far data dall' 01.01.2016, in applicazione dell'art. 16, comma 3, della Legge Regionale 30 Luglio 2015, n.13 - *Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni* - di riordino istituzionale, le competenze per il rilascio dell'A.U.A. sono state trasferite ad Arpae;

Il Servizio Territoriale (ST) di Arpae Ferrara, con la nota Prot. n. PG/2024/136455 del 25.07.2024 ha provveduto a richiedere integrazioni relativamente alle matrici "emissioni in atmosfera" e "scarichi idrici";

Il Servizio Servizio Sistemi Ambientali (SSA) di Arpae Ferrara, con la nota Prot. n. PG/2024/137818 del 29.07.2024 ha provveduto a richiedere integrazioni relativamente all'impatto odorigeno e al traffico indotto;

Arpae-SAC Ferrara, con la nota Prot. n. PG/2024/142987 del 05.08.2024 trasmessa al SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi ha, in particolare:

- per le matrici di competenza, richiesto documentazione/informazioni a completamento delle integrazioni richieste dal S.T. nella nota P.G. n. 136455/2024 sopra citata;
- comunicato di rimanere in attesa di acquisire, da parte dello stesso SUEI, i pareri di competenza del Servizio Ambiente dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e, in particolare:
 - * il parere di carattere sanitario, riguardante le emissioni in atmosfera comprese le emissioni odorigene/diffuse ;
 - * il parere sull'impatto acustico;

Il SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, con la nota Prot. n. 14809 del 06.08.2024, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2024/1447287 del 07.08.2024, ha richiesto la documentazione integrativa per l'endoprocedimento di AUA, poi trasmessa dallo stesso SUEI con la nota Prot. n. 16371 del

06.09.2024, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2024/161697 del 09.09.2024, con contestuale ripresa dei termini del procedimento;

Arpae-SAC Ferrara, alla luce delle integrazioni pervenute, con la nota Prot. n. PG/2024/165375 del 13.09.2024, ha richiesto al ST la Relazione Tecnica per le matrici “scarichi idrici” ed “emissioni in atmosfera”, poi formulata dallo stesso ST con la nota Prot. n. PG/2024/170674 del 23.09.2024, nella quale, in particolare, esprime una valutazione sfavorevole relativamente per la matrice “scarichi idrici” e favorevole con prescrizioni per la matrice “emissioni in atmosfera”;

Il Servizio Sistemi Ambientali di Arpae-Ferrara ha espresso la propria “Valutazione odori e traffico”, con la nota Prot. n. PG/2024/176890 del 02.10.2024, precisando, in particolare nelle conclusioni, che la valutazione previsionale di impatto odorigeno condotta è conforme alle indicazioni contenute nell’Allegato A.1 della D.D. 309 del 28.06.2023 e che le concentrazioni stimate presso i recettori, sia nello stato di fatto che in quello di progetto rispettano i valori di accettabilità indicati dallo stesso D.D.;

Arpae-SAC Ferrara, con la nota Prot. n. PG/2024/178279 del 03.10.2024, ha comunicato al SUEI dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi, di avere acquisito, da parte del ST di Arpae, a seguito di nostra richiesta Prot. n. PG/2024/165375 del 13.09.2024, la “*Relazione Tecnica matrici scarichi idrici ed emissioni in atmosfera con valutazione sfavorevole per la matrice scarichi idrici*”, Prot. n. PG/2024/170674, trasmessa anche allo stesso SUEI.

Nelle stessa nota si è richiesto alla Ditta di trasmettere i risultati analitici relativi agli autocontrolli effettuati sulle acque di seconda pioggia negli ultimi 3 anni, secondo le prescrizioni dell’Autorizzazione Unica ex D.Lgs 387/03 rilasciata dalla Provincia di Ferrara per l’impianto a biogas esistente e si è fatto presente che nella documentazione integrativa inoltrata non risultavano presenti i dati già richiesti nella citata nota di questo Ufficio AUA (Prot. n. PG/2024/142987), ribadendo tale richiesta;

Il SUEI dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi:

- con la nota Prot. n. 17906 del 02.10.2024 (Prot. Arpae n. PG/2024/177441 del 02.10.2024), trovandosi nell’impossibilità di concludere i lavori della Conferenza semplificata in quanto ricorre il diverso caso previsto al comma 6 dell’art. 14-bis della medesima legge, ha ritenuto necessario procedere all’esame contestuale e comparato degli interessi coinvolti e ha convocato la Conferenza di Servizi simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell’art. 14-ter della legge 241/1990 per il giorno 09.10.2024;
- con la nota Prot. n. 18579 del 11.10.2024 (Prot. Arpae n. PG/2024/184086 del 11.10.2024) ha trasmesso il verbale della suddetta seduta, da cui si rileva, in particolare, che, al termine del confronto si è concordato *che il proponente debba produrre la documentazione integrativa/sostitutiva oggetto della discussione* della CdS;
- con la nota Prot. n. 20108 del 05.11.2024 (Prot. Arpae n. PG/2024/199787 del 05.11.2024) ha trasmesso le integrazioni presentate dalla Ditta a seguito della CdS simultanea;

Arpae-SAC Ferrara, alla luce delle integrazioni pervenute post CdS simultanea, con la nota Prot. n. PG/2024/203539 del 11.11.2024, ha richiesto al Servizio Territoriale di Arpae-Ferrara, la Relazione Tecnica per la matrice “scarichi idrici”, poi formulata dallo stesso ST con la “*Relazione Tecnica matrice scarichi idrici con valutazione favorevole condizionata con prescrizioni*”, Prot. n. PG/2024/206578 del 15.11.2024;

Il SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, con la nota Prot. n. 21788 del 29.11.2024 (Prot. Arpae n. PG/2024/216614 del 29.11.2024), ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa ricomprendente, in particolare, la tavola delle reti fognarie, aggiornata;

Il SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, con la nota Prot. n. 21786 del 29.11.2024, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2024/216587 del 29.11.2024, informa che per le proprie competenze si sono recepiti i seguenti pareri:

- * IMPATTO ACUSTICO: parere favorevole condizionato ricevuto da Arpae ST in data 22.07.2024 al Prot. n. 13701 (parere allegato alla nota Prot. 21786/2024 sopra citata);
- * IMPATTO ODORIGENO ed EMISSIONI IN ATMOSFERA (MATRICE ARIA): parere favorevole, con raccomandazioni, ricevuto dall'AUSL di Ferrara U.O.C. Igiene Pubblica in data 26.09.2024 al Prot. 17266 (parere allegato alla nota Prot. 21786/2024 sopra citata);
- * SCARICO DOMESTICO DEI SERVIZI IGIENICI (con allegato parere Arpae ST), da realizzare mediante vasca ad accumulo a tenuta, a svuotamento periodico (non di pertinenza AUA);

Il SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, con la nota Prot. n. 22583 del 11.12.2024, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2024/224236 del 11.12.2024, ha trasmesso il "Parere di competenza" del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Prot. n. 24614 del 11.12.2024, nel quale, in particolare, esprime il parere favorevole alla realizzazione dell'impianto in oggetto a condizione che lo stesso venga realizzato nel rispetto della documentazione tecnica inoltrata, mentre specifica che:

- *verificata la situazione locale e quella del bacino sotteso dalla sezione d'alveo in cui è previsto lo scarico di cui trattasi, si può attestare che si inserirebbe in un punto della canalizzazione in cui la portata non è sufficiente a garantire la capacità autodepurativa del corpo ricettore.*

In quel tratto, pertanto, non potendo garantire un deflusso idrico superiore a 20 cm. Per più di 10 mesi all'anno, il Consorzio esprime parere non favorevole allo scarico delle acque di dilavamento provenienti dall'area in ampliamento.

Dal punto di vista quantitativo, si può attestare che lo scarico in oggetto non comporta un incremento di portata tale da creare difficoltà alla rete di scolo di bonifica.

In caso di autorizzazione da parte dell'Ente competente, lo scarico deve essere assoggettato alle prescrizioni ed ai limiti necessari, ai sensi di quanto disposto dalla vigente legislazione in materia;

CONSIDERATO che:

- l'art. 124, comma 9, del D.Lgs 152/2006, stabilisce che "*per gli scarichi in un corso d'acqua nel quale sia accertata una portata naturale nulla per oltre centoventi giorni annui, oppure in un corpo idrico non significativo, l'autorizzazione tiene conto del periodo di portata nulla e della capacità di diluizione del corpo idrico negli altri periodi, e stabilisce prescrizioni e limiti al fine di garantire le capacità autodepurative del corpo ricettore e la difesa delle acque sotterranee*";
- la D.G.R. della Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9 Giugno 2003, al punto 4, lettera e), stabilisce che "*ai fini dello scarico delle acque reflue, sono di norma equiparati ai corpi idrici superficiali i recettori anche artificiali nei quali solo occasionalmente sono presenti acque fluenti (canali, fossati, scoli interpoderali e simili)*;

alla luce del parere del Consorzio di Bonifica sopra citato, **si ritiene di assoggettare lo scarico ai limiti più cautelativi della Tab. 4, dell'allegato 5, alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06** e di prescrivere

misure di controllo dello scarico, al fine di verificarne il rispetto e la necessità di adeguamento del sistema di depurazione;

VISTO quanto dichiarato dalla Ditta in merito alle modalità di gestione della fase transitoria (nelle integrazioni acquisite al Prot. n. PG/2024/199787 sopra citato), modalità distinta per fasi, che di seguito si riportano:

Fase 1 - Realizzazione opere civili di progetto

Fase preparatoria

Durata totale: circa cinque (5) mesi

Verranno realizzate in questa fase alcune delle opere di progetto autorizzate, ovvero le opere che potranno essere costruite senza apportare modifiche alle strutture esistenti, né interferenze rispetto all'attuale processo di produzione di biogas. Nello specifico tali opere costituiranno ad esempio:

- vasche stoccaggio digestato di nuova costruzione;*
- trincee stoccaggio biomasse di nuova costruzione;*
- trincee di stoccaggio del digestato separato solido e dei sottoprodotti palabili (pellet di paglia e sfarinati/residui vari di cereali) coperte;*
- predisposizione area Upgrading (sbancamento, consolidamento terreno, predisposizione platee e cavidotti);*

Tali opere saranno esclusivamente realizzate, ma non saranno poste in operatività. Continueranno valere le disposizioni dell'atto di Autorizzazione Unica attualmente in essere ai sensi del Dlgs 387/2003 per l'impianto di biogas secondo le vigenti prescrizioni all'esercizio ordinario.

A conclusione della Fase 1, si procederà allo spegnimento del cogeneratore dell'attuale impianto di biogas, cessando la produzione di energia elettrica. La produzione di biogas verrà ridimensionata, ma non completamente interrotta, in quanto dovranno essere garantite le attività strettamente necessarie per il mantenimento del processo biologico (ad esempio, il riscaldamento dei fermentatori, per i quali si utilizzerà una caldaia alimentata a biogas, vedi Fase 2).

La Fase 1 inizia con la Dichiarazione di Inizio Lavori e termina con lo spegnimento dell'attuale cogeneratore.

Fase 2 – Revamping tecnologico, attivazione e collaudo Upgrading

Fase transitoria

Durata totale: circa quattro (4) mesi

Verrà accesa la caldaia per produrre la quota minima di energia termica necessaria ai fini del mantenimento del processo biologico. L'impianto verrà alimentato in misura ridotta rispetto al piano alimentare previsto per la produzione di biometano e servendosi delle biomasse inserite nel nuovo titolo autorizzativo.

Inizieranno da questo momento a valere le disposizioni della nuova Autorizzazione.

Verranno in questa fase completati gli adeguamenti impiantistici per i quali risulta imprescindibile l'interferenza con le strutture preesistenti come ad esempio: revamping tecnologico delle vasche e dei fermentatori, allaccio alla rete gas, manutenzioni straordinarie, attivazione e collaudo del sistema di Upgrading.

Fase 3 – Completamento opere accessorie e finiture

Fase di completamento

Durata totale: circa tre (3) mesi

In questa fase verranno allestite le opere civili, di mitigazione paesaggistica e di completamento dell'impianto. Dove possibile, esse saranno intraprese già durante la fase transitoria e saranno ultimate dopo aver portato l'impianto a regime (dopo la conclusione della Fase 2).

Si riporta, infine, nella tabella sottostante i dati riepilogativi delle emissioni durante la fase transitoria di conversione dell'attuale impianto a biogas, in impianto a biometano.

Tabella riepilogativa emissioni

Unità	Nomenclatura attuale AU biogas	Nomenclatura futura AU biometano	Fase 1	Fase 2	Fase 3
Cogeneratore esistente	E1		Attivo a regime con limiti emissioni da autorizzazione unica attuale	Spento e dismesso	
Torcia Esistente	E2		Attivo a regime con limiti emissioni da autorizzazione unica attuale	Spento e dismesso	
Nuova Torcia		E2	Non installata	Installazione, avviamento e collaudo	Attiva a regime
Nuovo Cogeneratore		E1	Non installato	Installazione, avviamento e collaudo	Attivo a regime con limiti autorizzativi E1
Caldaia		E3	Non installato	Installazione, avviamento e collaudo	Attivo a regime con limiti autorizzativi E3
Upgrading		E4	Installazione a freddo	Avviamento e collaudo	Attivo a regime con limiti autorizzativi E4

VISTI:

il D.Lgs 3 Aprile 2006, n.152 – *Norme in materia ambientale*;

il D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 160 - *Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive*, e il DM 10/11/2011 - *Misure per l'attuazione dello sportello*

unico;

il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - *Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35;*

il Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003, n. 387 - *Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;*

il Decreto Direttoriale MinAmbiente 28 Giugno 2023, n. 309 - *Autorizzazione alle emissioni in atmosfera "Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività";*

VISTO CHE:

il D.Lgs 152/2006 e s.m.i., "Norme in materia ambientale" alla parte V - "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera", disciplina le autorizzazioni in via ordinaria (art. 269) per gli stabilimenti il cui esercizio produce emissioni in atmosfera. Lo stesso decreto definisce anche impianti ed attività in deroga (art.272 c.2) il cui esercizio può essere iniziato decorsi 45 giorni dalla comunicazione di adesione alle Autorizzazioni di Carattere Generale (ACG) adottate dalla Regione; Qualora invece tali attività siano previste nell'ambito di stabilimenti in cui sono presenti anche impianti e attività non previsti in autorizzazioni generali, l'intero stabilimento è soggetto alle autorizzazioni di cui all'articolo 269, come precisato all'art. 272 comma 2 del medesimo decreto, come nel caso del progetto presentato dalla ditta richiedente l'AUA citata in premessa.

con Determinazione n. 4606 del 04/06/1999 la Regione Emilia Romagna ha approvato i Criteri CRIAER per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

con la Delibera di G.R. n. 1495 del 24.10.2011 la Regione Emilia Romagna ha emanato i: "Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas";

la Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n. 1053 del 9 Giugno 2003 ha emanato la "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 Maggio 1999 n. 152 e ss.mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

in attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14 Febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

la Parte Terza del D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 Maggio 1999, n. 152;

con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

la Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n. 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le Direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.;

con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18 Dicembre 2006, vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/05";

la legge 26 Ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione;

in attuazione dell'art. 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", la Legge Regionale 9 Maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico, detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore;

con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante 'Disposizioni in materia di inquinamento acustico';

successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001 n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

il Decreto Presidente della Repubblica 19 Ottobre 2011, n. 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

il D.Lgs 152/06 "Norme in materia ambientale" all'art. 112 prevede al comma 1 la Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue ed al comma 2 che le regioni disciplinano le attività di utilizzazione agronomica di cui al comma 1;

la Legge Regionale n. 4/07 detta le regole per lo spandimento sul suolo agricolo dei reflui zootecnici e applica le disposizioni contenute nel Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione con Delibera n. 96/2007;

successivamente la Regione Emilia-Romagna ha approvato il nuovo Regolamento Regionale n. 2 in data 19 Marzo 2024, avente ad oggetto le disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue;

tutte le aziende agricole che effettuano lo spandimento agronomico dei reflui zootecnici sul suolo sono tenute a presentare una Comunicazione di spandimento ad Arpae, così come disposto dalla Legge Regionale 30 luglio 2015 n.13, che assegna ad Arpae le funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale;

VISTE:

la L. 7 Agosto 1990, n. 241 - *Nuove norme sul procedimento amministrativo*;

la D.G.R. 21 Dicembre 2015, n. 2204 – *Approvazione del Modello per la richiesta di AUA*;

la D.G.R. 31 Ottobre 2016, n. 1795 – *Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005* - ed in particolare l'art.5 e gli Allegati L ed M della direttiva;

VISTI inoltre:

il D.Lgs 14 Marzo 2013, n. 33 - *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni d parte delle pubbliche amministrazioni*” e ss.mm.ii.;

la Legge 6 Novembre 2012, n. 190 - *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*;

il D.Lgs 25 Maggio 2016, n. 97 - *Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 Agosto 2015, n. 124*;

il D.Lgs 6 Settembre 2011, n. 159 - *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*;

RICHIAMATE:

la D.D.G. n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

DATO ATTO CHE:

la responsabile del procedimento Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 6-bis l.241/1990;

in base alla Delibera n. DEL-2022-163 del 22.12.2022, che assegna l'incarico di Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, il titolare del trattamento dei dati è la Dr.ssa Valentina Beltrame;

le informazioni di cui all'art.13 del D.Lgs n. 196/2003 sono contenute nell'*Informativa per il trattamento dei dati personali* consultabile presso la segreteria di Arpae SAC Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna n. 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di

cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

con la Determinazione n. 17/2024 il Dott. Marco Roverati è stato assunto a tempo indeterminato presso l'A.A.C. Centro - Ferrara come dirigente ambientale, ruolo tecnico, a decorrere dal 01.02.2024;

con Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-91 del 29.08.2024, al Dott. Marco Roverati è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, con decorrenza dal 01.09.2024;

che la Ditta AGRIMETANO RO S.P.A. ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo il Tariffario delle prestazioni Arpae di cui alla D.G.R. N. 926 del 05.06.2019;

DETERMINA

per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate anche ai fini della sua interpretazione:

1. **di adottare la presente Autorizzazione Unica Ambientale** (A.U.A.) ed i suoi allegati a favore della Ditta **SOCIETA' AGRICOLA AGRIMETANO RO S.R.L.**, con sede legale nel Comune di Pordenone (PN), Via Tiburzio Donadoni n. 4, Codice Fiscale e P.IVA n. 01945250932, per l'esercizio di un **impianto per la produzione di biometano con capacità produttiva di 500 Sm³/h, ottenuto dalla riconversione dell'impianto esistente di produzione di biogas**, localizzato nel Comune di Riva del Po (FE), Via Copparo snc, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs n. 152/06 (articoli 124 e 125)	ARPAE
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Effluenti d'allevamento	Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal D.P.R. n. 227/11	COMUNE

2. **di stabilire** che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1. sono contenute nei seguenti allegati:

- **"Allegato ACQUA"** con acclusa planimetria di riferimento

- “**Allegato ARIA**” con acclusa planimetria di riferimento
- “**Allegato EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO**”
- “**Allegato IMPATTO ACUSTICO**”

3. **di stabilire** che, al fine di continuare a considerare tali, le acque di seconda pioggia della configurazione dell'impianto esistente e quindi di escluderle dal regime autorizzativo, ai sensi del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., la **Ditta dovrà continuare ad effettuare i controlli annuali previsti** al Paragrafo C) SCARICHI IDRICI, punto 8. dell'atto di A.U. n. 66180 del 18.08.2011 ex D.Lgs 387/03, come modificato con atto n. 4577/2023, citati in premessa, **rispettando le seguenti prescrizioni:**
 - a) Per lo scarico delle acque di seconda pioggia la Ditta dovrà continuare ad effettuare autocontrolli con frequenza almeno annuale per i seguenti parametri: BOD, COD, solidi sospesi, escherichia coli;
 - b) I risultati degli autocontrolli di cui al precedente punto 3.a), dovranno essere trasmessi a questa Agenzia, al fine di valutare il permanere dell'esclusione succitata, od, eventualmente, la necessità di impartire ulteriori prescrizioni;
4. **di stabilire** che relativamente alla FASE TRANSITORIA, come dettagliata nelle 3 Fasi indicate in premessa e quindi fino all'entrata in esercizio dell'impianto a biometano, dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni:
 - a) La Ditta deve comunicare la data di inizio e di fine lavori della Fase 1: durante questa Fase, per la matrice “emissioni in atmosfera” e “scarichi idrici”, valgono le prescrizioni indicate nell'Autorizzazione Unica (A.U.) ex D.Lgs 387/03, atto n. 66180 del 18.08.2011 ex D.Lgs 387/03, come modificato con atto n. 4577/2023, citati in premessa. Al termine della Fase 1, il cogeneratore e la torcia esistenti, devono risultare dismessi;
 - b) La Ditta deve comunicare la data di entrata in esercizio dell'impianto a biometano, coincidente con l'inizio della Fase 2 e la data di fine lavori della stessa Fase 2. Per le “Emissioni in atmosfera” INIZIERANNO A VALERE le prescrizioni di cui all'Allegato ARIA al presente atto;
 - c) La Ditta deve comunicare la data di inizio e fine lavori della Fase 3 e, in particolare la data di conclusione della realizzazione della rete scarichi afferente al nuovo assetto dell'impianto. Da questa data inizieranno a valere, per la matrice “scarichi idrici” le prescrizioni di cui all'Allegato ACQUA al presente atto;
5. **di stabilire che la Ditta, contestualmente alla comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto a biometano, di cui al punto 5. b. sopra indicato, dovrà richiedere la REVOCA dell'atto di AU, P.G. n. 66180 del 18.08.2011 e dei successivi atti di modifica e voltura dello stesso;**
6. di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente A.U.A., come a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di

attuazione;

7. di precisare che la presente determina è valida dal giorno della sua adozione da parte di Arpae-SAC Ferrara (quale autorità competente), che essa dovrà confluire nel provvedimento conclusivo del SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi (ex art.2, co.1, lett.b del D.P.R.59/2013), e che la sua esecutività ed efficacia costitutiva (L. 241/1990, art.21-quater) per l'impresa istante decorrerà dal giorno di rilascio da parte del SUEI;
8. di stabilire che la presente A.U.A. ha durata pari a 15 (quindici) anni a decorrere dal giorno di rilascio da parte del SUEI e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUEI competente almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del D.P.R. n. 59/2013;
9. di informare che eventuali modifiche all'A.U.A. debbono essere richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;
10. di informare che le norme settoriali rimarranno comunque valide per tutto quanto non previsto o regolato dal D.P.R. n. 59/2013, in particolare, si rimanda a quanto indicato all'art.1 (fatta salva la possibilità di accertamento di competenza di tutti gli organi di controllo in materia ambientale) in merito alle autorità amministrative competenti al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida;
11. di trasmettere la presente determina di adozione dell'AUA al SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante;
12. di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale entro 60 (sessanta) giorni oppure, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di rilascio da parte del SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi;
13. di informare che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di Arpae, e di informare che il procedimento amministrativo inerente il presente atto è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione di Arpae;
14. di informare che il permanere della validità del presente atto è condizionato all'esito favorevole delle verifiche in corso da parte del SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi in materia di antimafia ai sensi del D.Lgs n. 159/2011;
15. di informare che eventuali modifiche/sostituzioni del gestore dell'impianto, autorizzato con il presente atto, richiede una espressa istanza di voltura/subentro della presente autorizzazione, da presentare a firma congiunta del cedente e del cessionario, con allegata la documentazione probante la cessione della disponibilità/detenzione dell'impianto da parte del dante causa.

Il Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dott. Marco Roverati

Firmato Digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.